REGOLAMENTO (CEE) N. 1942/84 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1984

che modifica le possibilità di importazione di taluni tessili originari di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3587/82 del Consiglio, del 31 dicembre 1982, relativo al regime d'importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 853/83 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che in una regione della Comunità è sorto un fabbisogno supplementare di mercato per l'importazione nel 1984;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito con regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un quantitativo supplementare per la categoria 35 è attribuito al Regno Unito, secondo quanto indicato qui di seguito:

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1984)	Designazione delle merci	Unità	Stato membro	Quantitativo supplementare per il 1984
35	51.04 A IV		Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02): A. Tessuti di fibre tessili sintetiche:	tonnellate	UK	100 (1)
		51.04-10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 32, 34, 36, 41, 48	Tessuti di fibre tessili sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici e da quelli contenenti filati elastomeri			

(1) Questo quantitativo si applica soltanto ai prodotti del codice Nimexe 51.04-11, 13.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1984.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 98 del 16. 4. 1983, pag. 1.
(3) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.